



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

GIORNATA DI STUDIO “Revisori Legali”

Genova, 6 novembre 2019
Teatro Politeama

La procedura di selezione del revisore legale/società di revisione da parte del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (“CCIRC”)

Relatore: Enrico Picasso

Indice

- Normativa di riferimento
- Processo di selezione della società di revisione –ipotesi e considerazioni

Normativa di riferimento

DLgs39/2010

➤ art. 13 c. 1, come modificato dal D. Lgs n. 135/2016

Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, **e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di EIP sono disciplinati dall'art. 17 comma 1, del presente decreto e dall'art. 16 del Regolamento Europeo**, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Normativa di riferimento

- Impianto normativo di riferimento sottoposto a riforma tramite il **Regolamento Europeo n.537/2014** (efficace dal **17 giugno 2016**) e il recepimento della Direttiva 2014/56/UE (cd “Nuova ottava direttiva”) relative alla revisione legale complementare al Regolamento Europeo no. 537/2014 tramite il **D. Lgs n. 135/2016** (in vigore **dal 5 Agosto 2016**)
- Questi provvedimenti comportano modifiche al D Lgs n. 39/2010.
- Il nuovo D. Lgs. n. 39/2010 art. 17 conferma lo status quo del **regime di rotazione** degli incarichi di revisione su EIP. In particolare è confermato nel nuovo testo dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, la durata dell’incarico di revisione legale in 9 anni complessivi, con un *cooling off* della società di revisione che passa tre a quattro anni, in applicazione dell’art. 17, comma 3 del Regolamento Europeo. Il responsabile chiave della revisione non può esercitare il ruolo per più di sette esercizi ed il *cooling off* passa da due a tre anni.

Aspetti regolamentari da considerare

Art.16 Regolamento Europeo n.537/2014

Conferimento dell'incarico a revisori legali o a imprese di revisione contabile

Le principali novità introdotte dal Regolamento Europeo in tema di conferimento dell'incarico di revisione legale (art.16, comma 3, Reg.UE n.537/2014) richiedono che la società EIP proceda come segue:

- l'ente è libero di invitare qualsiasi revisore, a condizione che sia trascorso il periodo di *cooling off* di quattro anni e di consentire la partecipazione alla selezione di revisori che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, meno del 15% dei propri corrispettivi per la revisione di EIP (art. 16, comma 3, lettera a);
- l'ente prepara i **documenti di gara** destinati alle società di revisione invitate a partecipare alla procedura di selezione, che devono contenere tra l'altro criteri trasparenti e non discriminatori (art. 16, comma 3, lettera b);
- l'ente determina la **procedura di selezione** ed è libero di trattare direttamente con gli offerenti (art. 16, comma 3, lettera c);
- l'ente valuta le proposte e prepara **una relazione finale** sulle conclusioni della procedura, soggetta a **convalida** dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 16, comma 3, lettera e);
- il comitato per il controllo interno e la revisione contabile (che si identifica in Italia con il collegio sindacale) presenta una **raccomandazione motivata** all'assemblea con almeno due possibili alternative di conferimento, esprimendo una preferenza debitamente giustificata per una delle due (art 16, comma 2)
- l'ente presenta in Assemblea la **raccomandazione motivata** del comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenente **due possibili** alternative e **la preferenza** espressa da tale organo (art. 16, comma 5).

Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile resta responsabile della procedura di selezione del revisore e deve dichiarare nella propria raccomandazione che la raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e non sono presenti clausole volte a limitare la scelta dell'assemblea.

Aspetti regolamentari da considerare

I **Ruoli** nella procedura di selezione del revisore (art. 16, par. 3,):

- L' EIP dispone («organize») la procedura di selezione, conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento.
- L' EIP svolge le attività esecutive relative alla procedura di selezione.
- L'organo responsabile della procedura di selezione è il CCIRC che deve, quindi, avere un ruolo di indirizzo e orientamento e deve monitorare l'intero processo.

Aspetti regolamentari da considerare

In merito **all'indipendenza del revisore**, ai fini del conferimento dell'incarico di revisione, il Collegio sindacale deve inoltre verificare che i revisori e la loro rete:

- non abbiano fornito nell'esercizio precedente al loro mandato servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio o di progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- non forniscano servizi non-audit vietati dall'art. 5 del Regolamento nel periodo intercorrente fra l'inizio dell'esercizio fino all'emissione della relazione di revisione.

Esenzione dalla procedura di selezione obbligatoria

Al fine di gravare le imprese con costi eccessivamente elevati, le PMI e gli EIP a ridotta capitalizzazione di mercato non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui all'art 16, par 3.

- per PMI si intendono quelle società che, secondo il loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due dei seguenti tre criteri: a) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; b) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; c) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.
- Per società con ridotta capitalizzazione di mercato si intendono quelle società quotate su un mercato regolamentato che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno

Criteri di selezione

- Il principio di non discriminazione dovrebbe portare ad escludere che possano essere definiti criteri di preselezione e selezione fondati su parametri dimensionali dell'impresa di revisione (fatturato, numero dipendenti, etc);
- Anche ai fini di una migliore tutela degli investitori, non possono invece essere considerati discriminatori l'indicazione di prerequisiti d'offerta e di criteri di valutazione delle offerte ricevute che mirino a calibrare l'individuazione del revisore più adeguato in base alla specifica realtà d'impresa, quali ad esempio:
 - avere revisionato imprese di analoghe dimensioni di fatturato;
 - fare parte un network che copra integralmente l'area geografica di operatività dell'impresa;
 - Aver revisionato imprese operanti nei medesimi settori della società proponente.
- Tra i criteri di valutazione per la definizione della graduatoria non possono essere considerati discriminatori i criteri comunemente utilizzati che si fondano su varie combinazioni di elementi economici e qualitativi e per i componenti qualitativi fanno riferimento alla qualità professionale e all'impegno temporale del nucleo utilizzato nonché all'approccio operativo seguito nello svolgimento dell'incarico.


Il revisore unico di gruppo

- L'art. 16 Reg. Audit non impedisce la possibilità di effettuare una procedura di selezione per individuare un unico revisore per il gruppo.
- Le società del gruppo diverse dall'EIP devono seguire la procedura ordinaria di conferimento con la proposta dell'organo di controllo e la delibera dell'assemblea.
- Nel caso di gruppi con più EIP si può ipotizzare un'unica procedura di selezione ma si pone il problema del coinvolgimento di tutti i CCIRC. Il punto qualificante è che l'organizzazione della gara unica deve vedere coinvolti tutti i CCIRC degli EIP del gruppo secondo le regole previste dal predetto art. 16.
- L'effettuazione di un'unica gara comporta infatti necessariamente un vincolo per ogni CCIRC di EIP o dell'organo di controllo delle altre società del gruppo.

La proposta di conferimento e la delibera assembleare

- Il compito di convocare l'assemblea spetta sempre all'organo amministrativo che sottopone all'assemblea la proposta del collegio sindacale, nella quale sono contenuti gli elementi previsti dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento. Il Regolamento prevede la possibilità che possa essere presentata all'assemblea una proposta che si discosti dalla raccomandazione del CCIRC, ma questa fattispecie non è contemplata dall'ordinamento italiano, dove CCIRC coincide con l'organo di controllo;
- diversa è la questione se l'organo amministrativo possa esprimere una sua opinione, anche dissenziente, sulla proposta espressa dall'organo di controllo. Questa facoltà deve considerarsi pienamente ammessa in quanto ben può rientrare tra i compiti di cura degli interessi della società che sono propri del ruolo degli amministratori. Gli amministratori possono infatti avanzare elementi informativi all'assemblea ulteriori rispetto alla proposta dell'organo di controllo per consentire alla stesa di effettuare una scelta più ponderata.
- Resta invariato comunque il potere dell'assemblea di nominare un'impresa di revisione diversa da quella su cui è caduta la preferenza dell'organo di controllo, se pure all'interno delle imprese che hanno partecipato alla procedura di selezione

Overview del processo di selezione



SELEZIONE DEL REVISORE LEGALE

Nel corso del periodo di riferimento 21 EIP hanno conferito l'incarico di revisione legale; le risposte alle domande relative allo svolgimento della gara (da D16 A D27) hanno fatto emergere in particolare i temi che seguono.

Conferimento nell'ambito dei gruppi: in diversi casi è stato segnalato che la capogruppo ha gestito la procedura di conferimento per tutto il gruppo e che le metodologie del processo di selezione sono state condivise con gli altri AC del gruppo; il dialogo all'interno del gruppo tra AC è fondamentale, poiché ogni AC si assume comunque la responsabilità della procedura.

Criteri di selezione: in relazione alla domanda se la procedura di selezione fosse tale da consentire la partecipazione alla gara di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da EIP - non è emersa l'adozione di criteri discriminatori che avrebbero comportato l'esclusione dalla gara di società di revisione di dimensioni minori; tuttavia in diversi casi gli EIP hanno indicato l'adozione di criteri per la scelta del revisore volti ad individuare il revisore più adeguato in base alle specificità dell'EIP (in termini di esperienza di settore e struttura necessaria per la revisione del gruppo).